

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO ASPERGER ONLUS"**

### **ART.1 – DENOMINAZIONE**

E' costituita un'associazione di persone fisiche e giuridiche personalmente o professionalmente interessate alla Sindrome di Asperger, denominata "GRUPPO ASPERGER ONLUS" (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), di seguito indicata come Gruppo Asperger o anche Associazione.

E' fatto obbligo per l'associazione l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

### **ART. 2 – SEDE**

Il Gruppo Asperger ha sede a Milano.

La variazione della sede legale all'interno dei confini comunali potrà avvenire con semplice delibera approvata a maggioranza dal consiglio direttivo, convocato in sessione straordinaria, e senza modifiche al presente statuto.

### **ART. 3 – OGGETTO E SCOPO**

L'Associazione non ha fini di lucro. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale. Tali finalità constano nel favorire i contatti fra le famiglie e le persone con problemi riconducibili alla Sindrome di Asperger, al fine di creare tra loro rapporti di solidarietà, di aiuto e di confronto, nella conoscenza scientifica nel campo dei disturbi riconducibili alla Sindrome di Asperger, anche attraverso il ricorso al volontariato.

In particolare, essa si prefigge di:

- 1 - favorire i contatti fra le famiglie e le persone con problemi riconducibili alla Sindrome di Asperger, al fine di creare tra loro rapporti di solidarietà, di aiuto e di confronto;
- 2- contribuire alla conoscenza della Sindrome di Asperger in Italia attraverso strategie informative diversificate, come ad esempio:
  - la traduzione di documenti stranieri
  - la produzione di propri testi
  - l'acquisizione, anche attraverso un sito web, di un patrimonio significativo di esperienze personali, educative e professionali
  - la diffusione attraverso mezzi informatici delle conoscenze e degli aggiornamenti provenienti dalla ricerca scientifica (di tipo eziologico, diagnostico, terapeutico, educativo) precisandone le fonti
  - l'organizzazione di convegni e conferenze riguardanti la sindrome di asperger
- 3 - stabilire rapporti di collaborazione e di scambio, anche all'estero, con la comunità scientifica, la Scuola, le Università, altre associazioni e altri enti pubblici e privati, come ad esempio:
  - la creazione a fini di ricerca di una banca dati costruita mediante la collaborazione dei soci
  - la condivisione di iniziative di vario genere
  - la creazione di una carta delle risorse di riferimento esistenti sul territorio italiano, nei vari ambiti: medico, scolastico, associativo...
- 4 - progettare iniziative formative sulla Sindrome di Asperger rivolte alle famiglie, agli insegnanti, agli operatori socio sanitari; anche in collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati.
- 5 - agire per la tutela dei diritti dei soggetti affetti da disturbi riconducibili alla Sindrome di Asperger, anche migliorando la comprensione sociale del disturbo, al fine di favorirne l'integrazione scolastica e lavorativa e migliorarne la qualità di vita.
- 6 - promuovere iniziative di aggregazione sociale, temporanea o permanente, rivolte a persone affette da disturbi riconducibili alla Sindrome di Asperger presso idonee strutture, al fine di fornire loro un competente supporto educativo o abilitativo ed offrire nel contempo ai genitori un sostegno solidale e concreto.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

### **ART. 4 – PATRIMONIO**

Il fondo di dotazione del Gruppo Asperger è formato dal contributo iniziale dei Soci fondatori.

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

1. dai versamenti dei soci fondatori;
2. dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
3. dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
4. da eventuali lasciti, donazioni, erogazioni
5. In caso di necessità, valutata dal Consiglio Direttivo, di uno dei soci, una percentuale del patrimonio (max 20% su base annua) potrà essere utilizzato come fondo di solidarietà.

Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno la quota di minima del versamento che devono effettuare i vecchi e nuovi Soci, e provvede annualmente a comunicarne l'entità attraverso una lettera circolare da inoltrare anche via mail a tutti i soci.

I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto e quindi in nessun caso, neanche in quello di scioglimento dell'Associazione, può esserne richiesta la restituzione.

#### ART. 5 – SOCI

Sono aderenti dell'Associazione:

- I soci fondatori;
- I soci dell'Associazione;
- I soci benemeriti dell'Associazione;
- I soci onorari dell'Associazione.

Sono "soci fondatori" coloro che partecipano all'atto costitutivo e contribuiscono al fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

Sono "soci" dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono "soci benemeriti" dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

Sono "soci onorari" dell'Associazione coloro che, pur non avendo versato la quota associativa, vengono per meriti particolari riconosciuti tali dall'unanimità del Consiglio Direttivo.

Possono essere associati al Gruppo Asperger tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni e enti che ne condividano gli scopi previsti all'art.3 del presente Statuto.

Chi intende associarsi deve rivolgere domanda scritta e sottoscritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere gli scopi che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne lo Statuto. Per le persone fisiche è richiesta la maggiore età. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede a dare riscontro alle domande di Associazione entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. In caso di diniego, non è tenuto a precisarne la motivazione.

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

Qualsiasi Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, ma non può richiedere la restituzione delle quote associative già versate.

Il Consiglio Direttivo può deliberare per gravi motivi e per giusta causa, compreso il mancato versamento delle quote associative annuali, l'esclusione di un Socio, dandone motivazione scritta.

#### ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi del Gruppo Asperger

1. l'Assemblea dei Soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente e il Vicepresidente
4. il Comitato Tecnico-Scientifico
5. il Tesoriere
6. il Revisore dei Conti

Ove prevista la nomina degli Organi tramite elezione, essa verrà effettuata mediante votazione a scrutinio segreto.

#### ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

##### COMPOSIZIONE

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale.

##### ATTRIBUZIONI

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare in merito a:

1. l'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo;
2. la nomina del Consiglio Direttivo;
3. in fase di atto costitutivo, la nomina del presidente e del vicepresidente;
4. la nomina del Revisore dei Conti, quando 1/3 dei Soci ne ravveda la necessità;
5. proposte, mozioni, iniziative proposte da almeno 1/3 dei Soci o dal Revisore;
6. ogni altro argomento proposto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
7. le modifiche del presente Statuto e dei regolamenti.

##### FUNZIONAMENTO

Veicolo principale di comunicazione della Associazione è il sito internet [www.Asperger.it](http://www.Asperger.it)

L'Assemblea è convocata a mezzo e-mail o raccomandata da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata, oltre che tramite avviso pubblicato nel sito. Alla convocazione provvede il Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta, oltre che dal Consiglio Direttivo, dal Presidente quando lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei Soci o il Revisore.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Soci e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti

presenti e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, è tuttavia necessaria l'approvazione di almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione e di un terzo più uno dei soci in seconda convocazione. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. In considerazione della diffusione dei soci sul territorio nazionale e del fatto che l'associazione non ha ancora organizzato realtà locali, è ammesso ai sensi dell'art 8 delle disposizioni di attuazione del codice civile il voto per delega, mentre resta precluso il voto per corrispondenza. Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio, dandone comunicazione scritta, o per email, al Consiglio Direttivo. Ogni Socio non può rappresentare più di tre Soci.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche attraverso consultazione individuale mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, tramite il sito internet, su valutazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente. In loro assenza, l'assemblea designerà il proprio Presidente.

#### ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 soci, dura in carica 3 anni ed è eletto dall'Assemblea. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili. La prima elezione è fatta in sede di Assemblea costituente.

Un membro del Consiglio Direttivo può essere esonerato dal suo incarico qualora commetta gravi inadempimenti. L'esonero è deliberato dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

##### ATTRIBUZIONI

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Promuove l'attività dell'Associazione e coordina gli interventi necessari al raggiungimento degli scopi sociali e all'attuazione delle delibere dell'Assemblea;

Il Consiglio Direttivo potrà compilare i regolamenti necessari per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione. Inoltre:

1. elegge il Presidente e il Vice Presidente al suo interno;
2. Nomina i membri del Comitato Tecnico-Scientifico se ritenuto necessario;
3. convoca l'Assemblea;
4. elegge al suo interno il Tesoriere;
5. tiene aggiornato il Registro dei Soci.

##### FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o e-mail.

#### ART. 9 – IL PRESIDENTE

##### NOMINA

La prima elezione del Presidente e del Vice Presidente viene fatta dall'Assemblea in sede di Atto Costitutivo. Successivamente viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

##### ATTRIBUZIONI

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo e l'esecuzione delle delibere, verifica l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

##### DELEGHE

E' facoltà del Presidente delegare ed eventualmente sollevare dall'incarico soci quali referenti dell'Associazione al fine di creare punti di riferimento diffusi sul territorio nazionale.

Conferisce altresì deleghe speciali a soci interni od esterni al Consiglio direttivo per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- segreteria amministrativa
- gestione del sito
- traduzione documenti
- altri compiti che il Consiglio Direttivo ritenesse a maggioranza necessari.

##### DIMISSIONI

Qualora il presidente desideri essere sostituito, decadono gli incarichi ad esso attribuiti e il Consiglio Direttivo deve provvedere alla sua sostituzione.

#### ART.10 - IL TESORIERE

##### NOMINA

Il Tesoriere viene nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo, al suo interno, nella sua prima seduta. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

##### FUNZIONI

Il Tesoriere amministra i fondi dell'Associazione, segnala al Consiglio le disponibilità per sostenere le singole iniziative proposte e tiene la contabilità dell'associazione.

Il Tesoriere fornisce al Revisore tutte le informazioni sulle annotazioni contabili che gli vengano da lui richieste.

#### ART. 11 – IL REVISORE DEI CONTI.

##### NOMINA

Il Revisore dei conti può essere nominato a maggioranza dall'Assemblea, qualora 1/3 dei soci ne ravveda la necessità.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da non soci.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

##### FUNZIONI

Il Revisore dei Conti partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

In generale ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

#### ART. 12 – IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

##### NOMINA, COMPOSIZIONE

Il Comitato Tecnico-Scientifico è costituito da soci dell'associazione che ritengono, grazie a proprie competenze professionali, di poter contribuire in modo significativo all'attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo prenderà in esame le richieste di appartenenza al Comitato

Il Comitato stesso nomina al suo interno un portavoce.

##### ATTRIBUZIONI

I membri del Comitato Tecnico-Scientifico svolgono funzioni consultive per l'Associazione.

Collaborano ad iniziative promosse dall'Associazione o ne sottopongono di proprie al Consiglio Direttivo.

Possono utilizzare il sito, in modo individuale o collettivo, per la pubblicazione di propri elaborati o documenti pertinenti alla materia, sottoponendoli alla preventiva approvazione dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 13 – IL BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e l'eventuale bilancio preventivo dell'anno in corso.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e connesse di cui all'art. 3.

Gli utili o avanzi di gestione, non che fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### ART . 14 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione conserva tutti i libri previsti dalla legge:

1. Libro Soci
2. Libro adunanze del Consiglio Direttivo
3. Libro Assemblee
4. Libro Cassa

#### ART. 15 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata illimitata.

Essa si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

**ART. 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia insorgesse in dipendenza dell'esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra i contendenti. In mancanza, provvederà il Presidente del Tribunale di Milano.

**ART. 17 – LEGGE APPLICABILE**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Milano, 13 Aprile 2013